



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.9.2008
COM(2008) 554 definitivo

2008/0178 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania la CE ha allargato la propria unione doganale. Di conseguenza le norme dell'OMC (articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT) impongono alla CE di avviare negoziati con i paesi terzi detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno della CE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, "tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria".
2. Il 29 gennaio 2007, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire tali negoziati a titolo dell'articolo XXIV, par. 6, del GATT del 1994 (proposta 16703/06 WTO 270 della Commissione).
3. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato la questione del ritiro di concessioni specifiche collegato al ritiro degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel quadro del processo di adesione alla Comunità europea.
4. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
5. I negoziati sono sfociati nella conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica di Cuba.
6. Con la presente proposta, il Consiglio è invitato ad approvare l'accordo sopra citato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba. È opportuno approvare detto accordo,
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

¹ GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le modalità di attuazione dell'accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio².

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo, in forma di scambio di lettere, di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

² GU L 58 del 28.02.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

ACCORDO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione alla Comunità europea.

A. Lettera della Comunità europea

Ginevra, 19 marzo 2008.

Signor

In seguito ai negoziati svolti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione alla Comunità europea, la Comunità europea e la Repubblica di Cuba hanno concordato quanto segue:

La CE integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale delle Comunità europee a 27 membri (CE 27), la seguente modifica:

Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 10000 tonnellate all'attuale volume di 106925 tonnellate del contingente tariffario comunitario di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce tariffaria 1701 1110), mantenendo l'attuale tasso contingentale di 98€/t.

Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 l'assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 20000 tonnellate. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 l'assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 10000 tonnellate.

La Repubblica di Cuba accetta l'approccio della Comunità europea riguardo al calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari come maniera per adeguare gli obblighi GATT della CE 25 nonché quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania in seguito al recente allargamento della Comunità europea.

Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata della Repubblica di Cuba.

A nome della Comunità europea

ACCORDO

B.Lettera della Repubblica di Cuba

Ginevra, 19 marzo 2008.

Signor

Con riferimento alla Vostra lettera:

In seguito ai negoziati svolti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione alla Comunità europea, la Comunità europea e la Repubblica di Cuba hanno concordato quanto segue:

La CE integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale delle Comunità europee a 27 membri (CE 27), la seguente modifica:

Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 10000 tonnellate all'attuale volume di 106925 tonnellate del contingente tariffario comunitario di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce tariffaria 1701 1110), mantenendo l'attuale tasso contingentale di 98€/t.

Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 l'assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 20000 tonnellate. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 l'assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 10000 tonnellate.

La Repubblica di Cuba accetta l'approccio della Comunità europea riguardo al calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari come maniera per adeguare gli obblighi GATT della CE 25 nonché quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania in seguito al recente allargamento della Comunità europea.

Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata della Repubblica di Cuba.'

Ho l'onore di esprimere con la presente l'accordo del mio governo.

A nome della Repubblica di Cuba

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai fini di un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: Capitolo 10 – Diritti agricoli

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 1 683.2 mio €

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(milioni di euro al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	Anno 2008
Articolo 100	Incidenza sulle risorse proprie	[...]	- 2.4
Articolo ...	Incidenza sulle risorse proprie	[...]	[...]

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
Articolo ...					

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI